

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 15 febbraio 2011, n. 48

Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica della potenza elettrica di 4,963 MW da realizzarsi nel Comune di Gioia del Colle in località "Masseria il Bambino". Società: Serin S.r.l. con sede legale in contrada Forchetto - Z.I. - P. IVA e C.F. 06951840724.

Il giorno 15 Febbraio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art.14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Serin S.r.l., avente sede legale in Corato (BA), contrada Forchetto - Z.I. - P.IVA e C.F. 06951840724, con nota prot. n.10792 del 12.10.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di potenza totale di 4,963 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Gioia del Colle (BA) - località "Masseria il Bambino";
- ENEL Distribuzione S.p.A., con nota prot. n.314863 del 19/05/2009, comunicava alla Società la soluzione tecnica minima generale per la connessione elettrica che veniva accettata in data 08/10/2009;
- la Società Serin S.r.l. con note del 09.12.2009 e del 14.01.2010 (Prot. AOO_046 n.14001 dell'16.12.2009 e n.653 del 14/01/2010) depositava spontaneamente presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO_159 n.3162 del 25.02.2010, comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società Serin S.r.l. dichiarava con nota depositata in data 17/03/2010, di aver trasmesso agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia conforme del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. AOO_159 n.6474 del 24.04.2010, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 20 maggio 2010.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Comune di Gioia del Colle - Ufficio Tecnico, con modulo parere del 12/05/2010 esprimeva parere favorevole;
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n.25888 del 11/05/2010: rilasciava nulla osta dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- ENAC - nota prot. n.21046 del 24/03/2010: considerato che:
 - l'impianto fotovoltaico, data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
 - con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC (Cap. 3);
- l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti demaniali di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni; si rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Taranto note prot. nn.15017-24211 del 24/3/2010 e del 18/5/2010: rappresentava che, per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle ulteriori opere connesse indicati in argomento;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia - nota prot. n.111/11/09 del 25.01.2010: comunicava che l'intervento in oggetto non ricade in area sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - nota prot. n.15376 del 19/10/2010: comunicava che:
 - come richiesto da questo Ufficio con nota prot. 6275 del 19.04.2010, sono stati effettuati alcuni saggi di scavo archeologico preventivo nelle

particelle che nella Verifica preventiva dell'interesse archeologico - Carta archeologica del Rischio - erano state individuate come aree a rischio archeologico;

- lo scavo è stato eseguito nel periodo 21 giugno - 1 luglio 2010 da Società incaricata dalla Società SERIN, ed è stato condotto sotto la direzione del nostro funzionario responsabile di zona;
- dalle indagini archeologiche in profondità non sono emerse strutture archeologiche né livelli di frequentazione antropica antica; gli scavi hanno permesso, invece, con sufficiente grado di sicurezza, di attribuire la presenza del materiale ceramico di età tardo-antica e alto-medievale individuato in superficie ad azioni, avvenute in anni recenti, di scarico di terreno di riporto, proveniente da sbancamenti effettuati in altre aree;
- la documentazione relativa alla esecuzione dei saggi archeologici preventivi, trasmessa a questo Ufficio e acquisita al protocollo di Taranto con n.14502 del 5.10.2010, risulta esaustiva.

Pertanto, alla luce di tali risultanze, questa Soprintendenza esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole al progetto;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - nota prot. n.12185 del 15.09.2010: rilasciava ai sensi dell'art. 113 del R.D. n.1775 dell'I 1.12.1933, il NULLA OSTA PROVVISORIO alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tic. Tali elaborati, che codesta Società presenterà a questo Ufficio nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne. Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, codesta Società è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom interessata.

Il presente NULLA OSTA PROVVISORIO viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla SERIN S.r.l. in data 28/01/2010 e registrato a LECCE senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29/03/1973 e dal D.Lgs. 01/08/2003 n. 259;

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari - Ufficio Prevenzione - nota prot. n.8797 del 25/03/2010: comunicava che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica non rientrano fra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Si precisa che per eventuali attività soggette elencate nell'allegato al DM 16/02/82 presenti nell'ambito dell'impianto di che trattasi, questo Comando potrà esprimere il parere di competenza (parere conformità antincendio) nell'ambito della preventiva istruttoria prevista dall'art.2 del D.P.R. n.37/98 che il titolare è in tal caso tenuto ad avviare secondo le procedure previste dal DM 04/05/98;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - nota prot. n.4426 del 20.05.2010: ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n. 1775), limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto, si esprime nulla osta di massima, alle seguenti condizioni:
 - nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla Ns.tutela e/o di intervento ricadente all'interno di aree di cava in esercizio e/o dimesse, la società dovrà, comunque, inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del t.u. 1775/33. art. 120;
 - in fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta, comunque, al rispetto dei limiti di sicurezza, da eventuali aree di cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt. 20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9.aprile 1959, n. 128 sulle "norme di Polizia delle miniere e delle cave";
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Ufficio Regionale Espropri - nota prot. n.46196 del 18/05/2010: non esprimeva parere giacché manca l'intero progetto espropriativo relativo alle opere di connessione (piano particellare di esproprio su base catastale ed elenco descrittivo degli immobili da espropriare e/o da asservire);

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari - nota prot. n.9906 del 19/05/2010: comunicava che i lavori inerenti alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico risultano non sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. del R.D.L. 3267/23. Si fa presente che anche il cavidotto di connessione alla rete, non ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico. Pertanto detta richiesta non necessita di alcun parere da parte dello scrivente Servizio Foreste.

Si fa presente che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco", necessita comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dallo scrivente Settore, così come previsto dal Regolamento Regionale n.10 del 30.06.2009 "Tagli Boschivi".;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Ufficio Provinciale Agricoltura - nota prot. n.87050 del 22/09/2010: si faceva presente che la proposta progettuale non rientra nelle proprie competenze. L'impianto sarà realizzato su terreni sui quali insistono colture estensive di tipo cerealicolo e sono presenti alcune essenze di bosco ceduo sottoposte a tutela o protezione e per le quali, in caso di rimozione e/o estirpazione delle stesse, va regolata autorizzazione al Servizio Foreste. Per le stesse colture non esistono vincoli derivanti dall'inserimento in progetti e programmi di sviluppo aziendali finanziati con fondi pubblici e che le stesse non sono interessate dal percepimento di aiuti pubblici (Premio Unico);
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - nota prot. n.5548 del 23/09/2010: comunicava che a seguito della cessazione del regime transitorio ex art. 159 del Dlgs 42/04 e l'entrata in vigore a pieno della procedura prevista dall'art 146 dello stesso decreto 42/04, nonché delle disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli art. 7, 8, 9, e 11 della L.R. n. 20/09, la delega ai comuni per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche è subordinata alla verifica da parte della Regione

Puglia della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico scientifica, nonché della istituzione delle commissioni locali per il paesaggio, giusta DGR n. 2273 del 24.11.2009 e s.m.i.. La Giunta Regionale con Deliberazione n. 1642 del 12/07/2010 a seguito della ricognizione di cui all'art. 10 della L.R. 20/2009, ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche al Comune di GIOIA DEL COLLE, il quale risulta da tale data subdelegato al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche.

In relazione a quanto esposto il Comune di Gioia del Colle risulta competente ad emettere sia l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/04, sia l'autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle NTA del PUTT/p e dunque può (anzi deve) partecipare al procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Regionale prevista dall'art 4;

- Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia - nota prot. n.3533 del 21/07/2010: comunicava che lavori di realizzazione di un elettrodotto interrato interferiscono con la condotta idrico-potabile dell'Acquedotto Rurale delle Murge denominata ND20A3A, costituita da tubazione in acciaio del diametro interno di 100 mm, posata a circa 1 m. di profondità.

Detta condotta è ubicata lungo la strada Vicinale Cinque Parieti sul lato sinistro procedendo da Gioia del Colle verso Santeramo e l'interferenza si verifica a circa 200 mt. prima del ponte Autostradale. A protezione della condotta idrico-potabile in questione, dovrà essere realizzata una soletta in calcestruzzo secondo le modalità concordate e riportate nell'elaborato grafico allegato. Pertanto questo Ente, per quanto di propria competenza, esprime il nulla osta all'esecuzione dei lavori di costruzione di linea elettrica MT in cavo interrato funzionale alla realizzazione di impianto fotovoltaico, con le prescrizioni riportate nell'elaborato grafico che forma parte integrante del presente nulla osta. Resta inteso che dovrà essere preventivamente comunicata la data di inizio dei lavori di posa dell'elettrodotto per consentire la presenza di tecnici del Consorzio durante la fase esecutiva;

- Acquedotto Pugliese S.p.A. - nota prot. n.61933 del 14.05.2010: esprimeva parere favorevole a condizione che la ditta acquisisca preventiva-

mente presso questa Società il Disciplinare delle “Interferenze tra condotte metalliche AQP e linee elettriche in corrente alternata”, nonché le informazioni di dettaglio relative al rispetto del suddetto disciplinare nei casi di interferenza con le opere di questa Società, per il previsto percorso del cavidotto elettrico di collegamento all’impianto;

- Autorità di Bacino della Puglia - nota prot. n.6054 del 18/05/2010: comunicava che dalla sovrapposizione delle aree oggetto degli interventi e del tracciato del cavidotto interrato per la connessione dell’impianto alla rete elettrica nazionale, con le perimetrazioni del Piano d’Assetto Idrogeologico (PAI) approvate con Deliberazione del C.I. n.39 del 30 novembre 2005 e aggiornate al 09/02/2010 e con la cartografia i.G.M. in scala 1:25.000, si rileva che le stesse non sono Interessate da alcun vincolo da parte di questa Autorità di Bacino;
- ASL Bari - Ufficio Igiene e Sanità Pubblica - nota prot. n.295 dell’08.07.2010: esprime parere favorevole;
- Comando Militare Esercito “Puglia” - nota prot. n.11646 del 25/06/2010: tenuto conto che l’opera implica dei lavori di scavo in zona ove non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, concedeva il NULLA OSTA di Forza Armata subordinatamente all’effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell’area in questione (unicamente ai fini della gestione delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/08) comunicando a questo Comando l’avvenuta effettuazione degli stessi;
- Provincia di Bari - Servizio Tributi e Impianti Termici - nota prot. n.44861 del 22/03/2010: si rilasciava, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione dell’impianto di cui trattasi, laddove l’autorizzazione unica dovesse comprendere anche, fra le opere connesse e le infrastrutture, l’elettrodotto per l’allacciamento dell’impianto alla Rete Elettrica Nazionale;
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione Bari - nota prot. n.2720 del 18/05/2010: esprimeva il proprio parere favorevole di fattibilità di larga massima, per quanto di competenza, relativamente alle opere in argo-

mento, con le osservazioni che seguono, comunicando che le stesse sono propizie alla linea ferroviaria Rocchetta S.A. - Gioia del Colle, anche nella fascia di rispetto dei trenta metri dalla rotaia più vicina. Si precisa che il presente parere non autorizza l’esecuzione delle opere in progetto; tale autorizzazione potrà essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento della relativa istruttoria in cui sarà accertata l’esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull’argomento, e siano stati compiuti i consueti adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con conclusiva stipula, se del caso, di apposito atto formale tra le parti a cura della società Ferservizi S.p.A., mandataria di R.F.I. S.p.A.. Si precisa altresì che in ogni fase esecutiva non dovrà essere modificata l’attuale regimentazione idrica lungo la sede ferroviaria e tutte le opere dovranno essere esterne alla proprietà FS. Si evidenzia che riguardo specificamente agli aspetti patrimoniali, ogni procedura di acquisizione coatta a danno del patrimonio immobiliare di questa RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell’art 15 della legge 210/85 istitutiva dell’Ente F.S., della legge 359/92 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria);

- In ordine al parere ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari si significa quanto segue: la Società Serin S.r.l. depositava presso l’Ufficio Energia, con nota prot. n.11070 del 13/07/2010, comunicazione di avvenuto deposito della documentazione integrativa inoltrata all’ARPA Puglia, facendo seguito alle richieste formulate rilasciato dallo stesso Ente in sede di Conferenza di Servizi, che nel merito esprimeva:
 - “nell’elaborato “Relazione tecnica materiali da scavo e rifiuti speciali” a firma del progettista è riportato a pag. 9 il paragrafo 3.4 “Olio di raffreddamento trasformatori”. Atteso che non è indicato il numero dei trasformatori impiegati, il contenuto del paragrafo è in contrasto con quanto riportato nell’elaborato “Computo metrico” a firma dello stesso tecnico dove a pag. 8 al Num. Ord. Tariffa 24 si parla di trasformatore trifase a secco isolato in resina epossidica. Si chiedono chiarimenti in merito.

- l'impianto ricade in zona agricola dove è presente un manufatto. Dagli elaborati presentati non si evincono notizie su questa costruzione. E' necessario specificare se la struttura fa parte dell'impianto e se ci sono dei vincoli e di che tipo. Ove eventualmente tale manufatto debba essere demolito vanno indicate in un apposito documento le caratteristiche ante-operam del sito e gli interventi previsti.
 - la recinzione perimetrale dovrebbe minimizzare l'impatto con il territorio interessato (montanti di sostegno ad infissione diretta, privi cioè di plinto in cemento, e qualora questa soluzione non fosse tecnicamente realizzabile, plinti di fondazione del tipo prefabbricato, posati superficialmente al terreno o solo parzialmente interrati; prevedere, con la dovuta frequenza, appositi varchi per la circolazione della fauna selvatica; mitigare l'impatto visivo recuperando la connotazione estetica dell'esistente muretto a secco).
 - alcune soluzioni tecniche che vengono rinviate alla fase di progettazione esecutiva potrebbero già essere definite.
 - gli elaborati progettuali non risultano firmati su ogni pagina.
 - manca l'indicazione sulle procedure gestionali di pulizia pannelli, manutenzione siepi, ecc..
 - dai documenti progettuali non si evincono le modalità di trattamento del terreno pre e post opera. Si rammenta che la realizzazione dell'impianto deve risultare per il terreno che lo ospita meno invasiva possibile e il terreno dovrà essere riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse, quindi è fatto espresso divieto di compattare il terreno, ad esclusione delle strade interne, e/o ricoprirlo di materiali di qualsiasi natura diversa da quelli originari del loco ed ancor meno miscelare al terreno del cemento in quota per aumentarne la stabilizzazione;
 - la realizzazione delle strade interne al parco fotovoltaico e le piazzole devono essere minimizzate in funzione delle esigenze di esercizio e manutenzione e realizzate preferibilmente tramite posa di geotessuto drenante su terreno naturale e successiva posa e costipamento di materiale granulare stabilizzato.
 - non è stata prodotta relazione tecnica di previsione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il rispetto dei limiti imposti sia in ambiente esterno che in ambiente abitativo ai sensi della normativa vigente, in periodo di riferimento diurno che notturno, sia durante la fase di cantiere (vedi eventuale demolizione di manufatti esistenti (che insistono nell'area di sedime) che durante la fase di esercizio.
 - In particolare lo studio dovrà riportare:
 - inquadramento acustico dell'area, più le aree circostanti con individuazione dei limiti;
 - individuazione dei siti abitati o abitativi;
 - valutazione del clima acustico preesistente;
 - valutazione del contributo proprio;
 - valutazione delle immissioni totali;
 - raffronto coi limiti di legge.
- Quanto sopra sia in fase di cantiere che in fase di esercizio (trasformatori).
- Cartografia in scala appropriata con indicazione delle altre sorgenti di rumore.
 - non è allegata alla documentazione di progetto, per le linee e gli impianti MT, autocertificazione tecnica del gestore (ex art. 5 L.R. 25/2008) che attesti che l'opera in progetto è conforme ai dettami della normativa di legge vigente, nonché alle prescrizioni tecniche di cui alle norme del Comitato Tecnico Italiano (CEI). Analoga dichiarazione deve essere resa per le cabine di trasformazione MT/BT con tensione d'ingresso inferiore a 30.000 V. Inoltre manca la valutazione dell'impatto elettromagnetico riferita alla cabina MT con indicazione DPA e fasce di rispetto.
 - nell'elaborato "Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici" si fa riferimento ad apparecchiature elettriche che saranno installate ad esempio sui trasformatori le cui indicazioni tecniche riportate sono generiche. Inoltre saranno impiegate apparecchiature elettriche isolate in SF6 e vengono omesse le relative prescrizioni per l'utilizzo e la manipolazione di tale gas. E' da riportare, pertanto in un apposito elaborato le procedure previste dalla guida CEI 17-72 "Utilizzazione e manipolazione del gas esafluoruro di zolfo (SF6) nelle apparecchiature ad alta tensione".

Si evidenzia inoltre che:

- siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti, al fine dell'acquisizione del parere ARPA Puglia Dipartimento di Bari.
- deve essere acquisito parere favorevole della Provincia di BARI, sulla coerenza dell'insediamento produttivo con gli atti di Pianificazione territoriale dello stesso Ente.
- poiché il sito di installazione occupa terreni che potrebbero ricadere negli ambiti territoriali estesi (ATE) con vincolo "D" del piano urbanistico tematico territoriale "paesaggio" (PUTT/P), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della L.R. 31/2008, occorre specificare quali norme di piano sono state applicate ed eventualmente acquisire l'autorizzazione paesaggistica del Comune e/o degli Enti competenti della Regione.

A seguito dell'esame delle integrazioni che la Società produrrà, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, sarà espresso il relativo parere di competenza.

Il presente parere tecnico non contempla un giudizio sul dimensionamento degli impianti né sostituisce pareri o autorizzazioni richieste ad altro titolo".

Con nota prot. n.16918 del 01.12.2010, la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo comunicava agli Enti intervenuti in sede di Conferenza di Servizi, ivi compresa Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari, la conclusione positiva del procedimento, anche in considerazione del fatto che, allo stato attuale, detta Agenzia non ha fatto pervenire all'Ufficio Energia e Reti Energetiche alcuna osservazione in merito alla documentazione integrativa fornita dalla Società; pertanto, il suddetto parere si ritiene acquisito favorevolmente, ai sensi dell'art. 14 Ter, comma 7 della L. 241/90 e ss.mm. ed ii..

- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo ha quindi comunicato, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti in Conferenza di Servizi, con nota prot. n.16918 del 1 dicembre 2010, la conclusione del procedimento;

- in data 16 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Serin S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007, pertanto, l'istanza in oggetto non rientra nel campo di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 18 gennaio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n.12233 e della Convenzione al repertorio n.12234.

Rilevato che:

- la Società Serin S.r.l. trasmetteva con nota del 14.01.2010 dichiarazione attestante la disponibilità delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico in virtù di contratti preliminari di locazione;
- l'Amministratore delegato della Serin S.r.l. in sede di Conferenza di Servizi comunicava che le particelle indicate nel piano particellare del cavi-dotto sono di proprietà comunale, per cui non si procederà ad alcun esproprio;
- la Società proponente trasmetteva all'Ufficio Energia e Reti Energetiche copia di avvenuto deposito delle integrazioni inoltrate presso l'ARPA Puglia - DAP Bari, l'Autorità di Bacino della Puglia e il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, a seguito di specifiche richieste formulate dai medesimi Enti in sede di Conferenza di Servizi;
- il Comune di Gioia del Colle - Ufficio Tecnico - Servizio urbanistica/Comm. Paesaggio, con nota prot. n.28575/3814 del 22/11/2010, in riscontro alla nota prot. n.5548 del 23/9/2010 della Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, esplicitava che il suolo interessato dall'intervento rientra in ambito esteso "E" del PUTT/p della Regione Puglia, pertanto non necessita di Autorizzazione Paesaggistica non essendo direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico;
- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 *“si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione”*;
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 4,963 MW, ubicato nel Comune di Gioia del Colle (BA) - località “Masseria il Bambino”;e delle seguenti opere connesse:
 - cabina di consegna MT, da costruire nel sito produttore, collegata in derivazione dalla linea MT BREDA tramite cavidotto interrato MT a 20 KV (Cu da 35 mmq e Al da 185 mmq) di 2900 m per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla cabina di sezionamento;
 - sezionamento MT installato in cabina esistente (Cab. LODI 85117);
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 48 del 15 Febbraio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte

solare fotovoltaica di potenza totale pari a 4,963 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Gioia del Colle (Ba) - località “Masseria il Bambino”.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010.

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Serin S.r.l., con sede legale in contrada Forchetto - Z.I. - P.IVA e C.F. 06951840724., dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

➤ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza di 4,963 MW, ubicato nel Comune di Gioia del Colle (BA) - località "Masseria il Bambino";

e delle seguenti opere connesse:

➤ cabina di consegna MT, da costruire nel sito produttore, collegata in derivazione dalla linea MT BREDA tramite cavidotto interrato MT a 20 KV (Cu da 35 mmq e Al da 185 mmq) di 2900 m per il collegamento dell'impianto fotovoltaico alla cabina di sezionamento;

➤ sezionamento MT installato in cabina esistente (Cab. LODI 85117);

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Serin S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art.

1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali

compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Gioia del Colle (BA).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.19 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino